

**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Ragione o denominazione sociale	<b>BANCA DI IMOLA S.p.A.</b>
Registro Unico degli Intermediari (RUI)	Numero di iscrizione D000070608 Data di iscrizione 12 febbraio 2007 Sezione D - BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, SIM E POSTE ITALIANE Qualifica con cui il soggetto opera BANCA

**Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

In tema di regole generali di comportamento durante l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, l'Intermediario ha l'obbligo di:

- a) consegnare al Contraente/Aderente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, nonché di metterlo a disposizione del pubblico nei locali delle proprie filiali e di pubblicarlo sul proprio sito internet;
- b) consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
- c) consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Contraente/Aderente;
- d) proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente/Aderente o dell'Assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- e) informare il Contraente/Aderente qualora il prodotto assicurativo risponda alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) valutare se il Contraente/Aderente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente/Aderente di prendere una decisione informata.

**Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

In tema di regole generali di comportamento durante l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPS), l'Intermediario ha l'obbligo di:

- a) consegnare al Cliente/Contraente l'informativa precontrattuale Mifid (in luogo dell'allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- b) valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto;
- c) informare il Contraente/Aderente se il prodotto è adeguato, in caso di vendita con consulenza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) informare il Contraente/Aderente se il prodotto è inappropriato, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) informare il Contraente/Aderente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto; nel caso di volontà espressa del Contraente/Aderente di acquisire comunque il prodotto, l'Intermediario ha l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2 del Codice.